Codice A2001C
D.D. 17 gennaio 2025, n. 4
**LR 11/2018 - DD 582 del 20.12.2004 Comodato tra la Regione Piemonte - Direzione Cultura e Commercio e il Comune di Saluggia, per l'affidamento del fondo Giovanni Faldella (1846-1928). Rinnovo del comodato.**

**ATTO DD 4/A2001C/2025 DEL 17/01/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**
**A2000B - CULTURA E COMMERCIO**
**A2001C - Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali**

**OGGETTO:** LR 11/2018 – DD 582 del 20.12.2004 Comodato tra la Regione Piemonte – Direzione Cultura e Commercio e il Comune di Saluggia, per l'affidamento del fondo Giovanni Faldella (1846-1928).
Rinnovo del comodato.

Premesso che

Il Comune di Saluggia, con lettera prot. 7388 del 23.08.2004 aveva richiesto alla Regione Piemonte - Direzione Beni Culturali, un intervento finalizzato all'acquisizione del fondo epistolare, costituito da circa 2.200 pezzi, del senatore e scrittore saluggino Giovanni Faldella (1846-1928), chiedendo altresì che il medesimo fondo fosse affidato al Comune di Saluggia;

con determinazione dirigenziale n. 373 del 13.09.2004 della Direzione Beni culturali, la Regione Piemonte ha acquisito il suddetto fondo al fine di custodirlo e valorizzarlo presso l'antica Casa Faldella, destinata a nuova sede della Biblioteca Civica di Saluggia;

con successivo contratto stipulato in data 01.02.2005 (rep. n. 9951), approvato con determinazione dirigenziale n. 582 del 20.12.2004, la Regione ha affidato per venti anni al Comune di Saluggia il fondo Giovanni Faldella. Il suddetto contratto prevedeva a carico del Comune di Saluggia attività di conservazione, catalogazione, restauro e valorizzazione dei beni oggetto di comodato;

la Regione Piemonte intende assicurare la valorizzazione dei beni sopra elencati, al fine di permetterne la migliore fruizione da parte della collettività, ai sensi dell'art. 44, comma 5 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i.

Considerato che

la legge regionale n. 11 del 1.8.2018 "Disposizioni coordinate in materia di cultura" all'art. 14, comma 1 dispone che: "La Regione sostiene le attività di conoscenza, conservazione e valorizzazione dei beni culturali archivistici, documentali e bibliografici di interesse culturale

presenti sul territorio regionale al fine di promuovere e valorizzare la complessità e la ricchezza del patrimonio culturale piemontese";

il Programma triennale della cultura della Regione Piemonte per il triennio 2022-2024, approvato con DCR n. 227-13907 del 05.07.2022 prevede, all'Allegato A paragrafo 2.5 "Beni culturali di proprietà regionale", che la Direzione Cultura operi al fine di assicurare la conservazione e la valorizzazione delle opere ad essa affidate;

vista la lettera prot. n. 3247/2024 del 10.04.2024 (prot. in ingresso n. 4929 del medesimo giorno) con la quale il Comune di Saluggia ha rinnovato la propria disponibilità a proseguire il comodato per la custodia e valorizzazione dei beni relativi al fondo epistolario Giovanni Faldella (1846-1928) mediante adozione di un nuovo atto;

valutata la proficua pregressa collaborazione con il Comune di Saluggia , espressa dalla Regione Piemonte – Direzione Cultura e Commercio – Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali, con nota prot. 5079/2024 del 15.04.2024;

considerata l'autorizzazione al rinnovo del comodato di cui all'oggetto espressa dalla competente Soprintendenza archivistica e bibliografica per il Piemonte e la Valle d'Aosta con nota prot. n. 3624 del 18/09/2024 (protocollo in entrata n. 12322 dello 19/09/2024);

alla luce di quanto sopra, preso altresì atto del disposto dell'art. 1 comma 3 e dell'art. 106 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" s.m.i., con il presente provvedimento la Regione Piemonte intende rinnovare il rapporto di collaborazione con il suddetto Ente finalizzato all'affidamento e alla valorizzazione dei beni archivistici sopra descritti per un ulteriore periodo di venti anni a far data dalla sua sottoscrizione.

Preso atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti ed indiretti a carico del bilancio regionale e pertanto non necessita del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria.Dato atto che il Responsabile del Procedimento è individuato nella dirigente del Settore Promozione dei beni Librari ed Archivistici Editoria ed Istituti Culturali;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. 8-8111/2024/XI "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361"

Tutto ciò premesso,

**LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge regionale 1 agosto 2018, n. 11 "Disposizioni coordinate in materia di cultura";
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali");
- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale", art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" e smi;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni;
- il d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", e s.m.i., e relative circolari attuative della Regione Piemonte;
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione);
- il d. lgs 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- il d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che reca disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 227-13907 del 5 luglio 2022 "Approvazione del Programma triennale della cultura per il triennio 2022-2024", ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura);
- la determinazione dirigenziale n. 373 del 13.09.2004 "Acquisto di fondo epistolare dello scrittore Giovanni Faldella (1846-1928). Spesa di € 10.000,00 (cap.20370/04).";
- determinazione dirigenziale n. 582 del 20.12.2004 "Contratto di comodato con il Comune di Saluggia per affidamento fondo Giovanni Faldella (1846-1928)";

**DETERMINA**

- di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, lo schema di contratto di comodato, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione (Allegato A), tra la Regione Piemonte ed il Comune di Saluggia, finalizzato alla conservazione e valorizzazione dei beni elencati nell'Allegato A1 del contratto;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

- di individuare il responsabile del procedimento nella dirigente del Settore A2001C Promozione dei beni librari ed Archivistici Editoria e Istituti Culturali.

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23, lettera d) del D.lgs. n. 97/2016 sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61

dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

LA DIRIGENTE (A2001C - Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali)
Firmato digitalmente da Gabriella Serratrice

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Bozza_All_A_Comodato_Faldella_rev.pdf
2. Bozza_Allegato_unico_A1_Elenco_beni_Comodato_Faldella.pdf Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Allegato A

**CONTRATTO DI COMODATO TRA LA REGIONE PIEMONTE – DIREZIONE CULTURA E COMMERCIO E IL COMUNE DI SALUGGIA PER L'AFFIDAMENTO DEL FONDO EPISTOLARE DELLO SCRITTORE GIOVANNI FALDELLA**

Premesso che

la Regione Piemonte, con determinazione n. 373 del 13.09.2004 della Direzione Beni Culturali, ha acquisito le opere elencate all'allegato A1 al presente comodato, per destinarle a raccolte di pubblico interesse;

con successivo contratto stipulato in data 01.02.2005 (rep. n. 9951), approvato con determinazione dirigenziale n. 582 del 20.12.2004, la Regione ha affidato per venti anni al Comune di Saluggia il fondo epistolare dello scrittore Giovanni Faldella; tale contratto prevedeva a carico del Comune di Saluggia attività di conservazione, catalogazione, restauro e valorizzazione dei beni oggetto di comodato;

la Regione Piemonte intende assicurare la valorizzazione dei beni in oggetto, al fine di permetterne la migliore fruizione da parte della collettività, ai sensi dell'art. 44, comma 5 del decreto legislativo 22.01.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i.;

la legge regionale n. 11 del 01.08.2018 "Disposizioni coordinate in materia di cultura" dispone, all'art. 14, comma 1 lettera a, che: "La Regione sostiene le attività di conoscenza, conservazione e valorizzazione dei beni culturali archivistici, documentali e bibliografici di interesse culturale presenti sul territorio regionale […] al fine di promuovere e valorizzare la complessità e la ricchezza del patrimonio culturale piemontese";

il Programma triennale della cultura della Regione Piemonte per il triennio 2022-2024, approvato con DCR. n. 227-13907 del 05.07.202 prevede, all'Allegato A paragrafo 2.5 "Beni culturali di proprietà regionale", che la Direzione Cultura operi al fine di assicurare la conservazione e la valorizzazione delle opere ad essa affidate;

vista la lettera prot. n. 3247/2024 del 10.04.2024 (prot. in ingresso n. 4929 del medesimo giorno) con la quale il Comune di Saluggia ha rinnovato la propria disponibilità a proseguire il comodato per la custodia e valorizzazione dei beni relativi al fondo epistolario Giovanni Faldella (1846-1928) già oggetto del precedente comodato;

valutata la proficua pregressa collaborazione con il Comune di Saluggia, espressa dalla Regione Piemonte – Direzione Cultura e Commercio – Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali, con nota prot. 5079/2024 del 15.04.2024;

vista l’autorizzazione al rinnovo dell’accordo di cui all’oggetto espressa dalla competente Soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte e della Valle d’Aosta con nota prot. n. 3624 del 18/09/2024 (protocollo in entrata n. 12322 del 19/09/2024);

alla luce di quanto sopra, preso altresì atto del disposto dell’art. 1 comma 3 e dell’art. 106 del decreto legislativo 22.01.2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i., la Regione Piemonte intende rinnovare il rapporto di collaborazione con il suddetto Ente finalizzato all’affidamento e alla valorizzazione dei seguenti beni archivistici (di cui all’allegato A1):

- fondo epistolare costituito da lettere, buste, telegrammi, cartoline, inviti, biglietti da visita e da altro materiale manoscritto e a stampa, per un totale di circa 2.200 pezzi (valore assicurativo € 10.000,00).

Tutto ciò premesso e considerato,

tra

la Regione Piemonte **–** Direzione Cultura e Commercio (c.f. 80087670016), di seguito “La Regione”, rappresentata ai fini del presente contratto dalla Dirigente del Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali, Dr.ssa Gabriella Serratrice domiciliata, per la carica, presso la sede regionale di Piazza Piemonte 1– 10127 Torino

e

il Comune di Saluggia (di seguito la "Comune"), c.f. 84501250025 rappresentato dal Segretario Comunale, Dr.ssa Anna Actis Caporale. domiciliata, ai fini del presente comodato, presso il Comune di Saluggia, Piazza del Municipio n. 16;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

**Art. 1 – Oggetto del comodato**

1. La Regione rinnova l’affidamento in comodato gratuito al Comune, il quale accetta i beni compresi nell’elenco allegato (all. A1), che forma parte integrante del presente atto, ai fini della conservazione, fruizione e valorizzazione dei beni stessi.

**Art. 2 – Impegni del Comune**

1. Il Comune si impegna a conservare, catalogare, restaurare i beni compresi nell’elenco allegato (all. A1), assicurando adeguate condizioni ambientali e la massima sicurezza contro eventuali furti, incendi e altre situazioni di emergenza, sia durante eventuali fasi di movimentazione, sia presso l'eventuale luogo di collocazione temporanea e definitiva, sia nel caso in cui i beni suddetti venissero esposti.
2. La consultazione deve avvenire secondo le modalità previste dalle normative vigenti per il materiale raro e di pregio.

3. Al fine di agevolare la consultazione da parte del pubblico, il Comune potrà eseguire riproduzioni con tecniche diverse dalla fotocopiatura, purché non risulti compromesso lo stato di conservazione dei beni suddetti.
4. Il Comune si assume l'obbligo di segnalare immediatamente alla Regione eventuali danni o problemi relativi alla conservazione e alla sicurezza dei beni suddetti.
5. Il Comune si impegna inoltre a dare esplicito riconoscimento, nei modi e nelle forme da concordare con la Regione, della proprietà dei beni oggetto del presente comodato. La Regione ha facoltà di verificare in qualsiasi momento e circostanza lo stato dei beni suddetti e lo svolgimento di tutte le operazioni sopra indicate.
6 Il Comune informa la Regione nel caso di richieste, anche da parte di terzi, di pubblicazioni di studi attinenti i beni affidati. Copie di tali eventuali pubblicazioni devono essere depositate gratuitamente presso la Regione.
7. Il Comune si impegna, in caso di richiesta da parte di terzi di uso occasionale o riproduzione per fini di lucro dei beni affidati (fatte salve le esigenze di tutela dell'integrità fisica e culturale dei beni culturali e le disposizioni in materia di diritto d'autore) a indirizzare le richieste ai competenti uffici regionali, che consentiranno la riproduzione secondo le disposizioni vigenti al momento della presentazione della richiesta. L'eventuale canone o corrispettivo dovuto per l'uso occasionale o riproduzione per fini di lucro dei beni affidati viene introitato dal Comune.
8. Il Comune comunica per iscritto alla Regione, che autorizza, nel rispetto delle procedure previste dal d. lgs. 42/2004 e s.m.i., eventuali prestiti di tutti o parte dei beni suddetti per mostre ed esposizioni. Possibili iniziative espositive o di valorizzazione di particolare rilievo sono preventivamente concordate tra le parti.

**Art. 3 – Impegni della Regione**

1. I beni oggetto del presente comodato restano di proprietà della Regione che, in costanza e alla cessazione del presente comodato, è tenuta a garantire l'osservanza degli obblighi posti a carico degli enti pubblici proprietari di beni culturali dal d. lgs. 42/2004 e s.m.i. e a mantenere i rapporti con la competente Soprintendenza in ordine ai procedimenti di tutela ai sensi del D.lgs 42/2004.
2. La Regione raccoglie le copie, depositate gratuitamente come previsto all'art. 2 comma 6, di eventuali pubblicazioni di studi attinenti i beni affidati.
3. La Regione provvede ad autorizzare le richieste di riproduzione per fini di lucro, come previsto all'art. 2 comma 7.
4. La Regione provvede ad autorizzare eventuali prestiti di tutti o parte dei beni affidati per mostre ed esposizioni, come previsto all'art. 2 comma 8.
5. Fatte salve le esigenze di tutela dell'integrità fisica e culturale dei beni affidati e le disposizioni sull'uso occasionale o riproduzione per fini di lucro, la Regione autorizza il Comune a riprodurre i beni stessi con qualsiasi strumento, tecnica, procedimento e ad usare gratuitamente tali riproduzioni e il materiale prodotto (stampe fotografiche, negativi, diapositive, film, nastri, dischi ottici, facsimile, rilievi e altro) in ragione degli oneri assunti dal Comune per le attività di conservazione, di studio e di valorizzazione previste dall'art. 2 al comma 1. Il Comune si impegna a cedere gratuitamente alla Regione copia dei materiali, qualora ne faccia richiesta.

**Art. 4 – Sicurezza e spese assicurative**

1. I beni oggetto del presente comodato sono conservati nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione incendi, di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. Il Comune si impegna ad assicurare i beni oggetto del presente accordo per il valore indicato nell'allegato A1, estendendo la copertura assicurativa già esistente per gli altri beni rari e di pregio del Comune stesso.
Qualora si rendessero necessarie rivalutazioni degli importi assicurativi indicati, la Regione provvederà a darne tempestiva comunicazione alla Comune.

**Art. 5 – Spese**

1. A partire dalla data di sottoscrizione del presente comodato, tutti gli oneri diretti e indiretti relativi ai beni oggetto del presente comodato sono a carico del Comune, che si fa carico delle spese necessarie per la custodia, la vigilanza e la manutenzione dei beni.
2. La stipulazione del presente atto non comporta per la Regione assunzione di impegni di spesa.

**Art. 6 – Restauro**

1. Ogni trattamento tecnico, intervento di manutenzione e/o restauro dei beni affidati e degli eventuali supporti dovrà essere preventivamente concordato con la Regione ed autorizzato come prescritto dal d. lgs. 42/2004 e s.m.i.
2. Il Comune si impegna a trasmettere alla Regione copia di ogni documentazione prodotta.

**Art. 7 – Prestiti per mostre, trasferimenti e movimentazioni**

1. Le eventuali operazioni di trasporto, imballaggio, movimentazione, allestimento delle opere affidate dovranno essere condotte da ditte specializzate di primaria importanza e dovranno essere preventivamente comunicate alla Regione.

**Art. 8 – Durata del comodato**

1. Il presente comodato ha una durata di anni venti a decorrere dalla data di sottoscrizione. Essa si risolve nelle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile.
2. Il presente comodato potrà essere rinnovato, previo accordo tra le parti, mediante adozione di nuovo atto, restando espressamente esclusa la possibilità di tacito rinnovo.

**Art. 9 – Modifiche e controversie**

1. Eventuali modifiche al presente comodato, concordate fra le parti, dovranno essere redatte esclusivamente in forma scritta.
2. Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto è competente il Foro di Torino.

**Art. 10 – Recesso e scioglimento**

1. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente comodato ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso può essere esercitato, previo preavviso di almeno sei mesi, da ciascuna parte e comunicato all'altra parte mediante PEC, senza che nulla sia dovuto a titolo di penale o risarcimento danni. Il recesso ha efficacia dal momento in cui la controparte ne viene a conoscenza.

2. Nel caso di accertato inadempimento degli obblighi di uno dei sottoscrittori, la controparte si riserva la facoltà, con motivato avviso scritto, di risolvere il presente comodato.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento non hanno effetto retroattivo e non incidono pertanto sulla parte di comodato già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento, le parti concordano fin d'ora di portare a conclusione le attività eventualmente ancora in corso al momento del recesso o dello scioglimento.

**Art. 11 – Registrazione**

1. Il presente comodato, redatto in carta libera ai sensi dell'art. 16 tabella allegato B del d.P.R. n. 642/1972, è sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005 e s.m.i.
2. Il presente comodato è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 – titolo I del testo unico del d.P.R. n. 26.04.1986 n. 131, e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'imposta in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta, giusto il disposto dell'art. 39 del citato d.P.R. n. 131/1986.
3. Il presente comodato è esente dal pagamento delle spese di bollo e di registrazione ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

**Art. 12 – Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal regolamento UE 2016/679, le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei rispettivi dati personali in relazione agli adempimenti connessi alla presente scrittura e limitatamente alla durata della stessa, fermi restando tutti i diritti riconosciuti dagli articoli dal 15 al 22 del citato regolamento.

**Art. 13 – Clausola di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda alla disciplina del codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto
Torino, lì

| | |
|---|---|
| Per la Regione Piemonte -<br>Direzione Cultura e commercio:<br>la Dirigente<br>del Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali<br><br>Gabriella Serratrice<br><br>*(f.to digitalmente ai sensi dell'art. 21 d.lgs. n. 82/2005)* | Per il Comune di Saluggia:<br><br>Anna Actis Caporalis<br><br>*(f.to digitalmente ai sensi dell'art. 21 d.lgs. n. 82/2005)* |

Allegato A1: Elenco dei beni

# ARCHIVIO FALDELLA
# DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE PIEMONTE
# AFFIDATO IN COMODATO AL COMUNE DI SALUGGIA

## Valore assicurativo € 10.000,00

1

1.1 358 pezzi in 4 buste bianche
1.1.1 Busta bianca 1 contiene:
busta marrone “Signor Senatore Faldella” contiene:
cartoline, lettere, buste
1.1.2 Busta bianca n 2 contiene:
busta marrone “Signor Senatore Faldella” contiene:
cartoline, lettere, buste
1.2 330 pezzi di materiale epistolare in buste e sparso

2

2.1 142 buste con lettere
2.2 142 buste con lettere
2.3 142 buste con lettere
2.4 151 buste con lettere
2.5 7 telegrammi
2.6 138 documenti
2.7 139 cartoline postali e biglietti da visita
2.8 34 buste vuote

3

3.1 259 pezzi ( cartoline postali documenti)
3.2
3.2.1 corrispondenza
3.2.2 busta marrone
3.3 3 buste bianche numerate (20 buste vuote, 46 buste con documenti, 1 copia di giornale, biglietti da visita senza busta 35, documenti 116, cartoline 5) totale 223 pezzi
3.4 3 buste bianche numerate ( 112 pezzi totale) di materiale epistolare

4

4.1 materiale epistolare
4.2 materiale epistolare, fotocopie, documenti, fotografie
4.3 materiale epistolare e politico, documenti, necrologi, poesie
4.4 corrispondenza particolare e corrispondenza di guerra (54 documenti scolastici, 137 documenti con buste, documenti sciolti 4, buste vuote 6)